



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

www.crickitalia.org

Sede Legale: Via dei Gracchi 278 - 00192 Roma

Presidenza: Coni - Palazzo H - Piazza L. De Bosis 15 - 001354 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
presidenza@crickitalia.org

Segreteria: Via Sagra S. Michele 129 - 10141 Torino - Tel 3317854345
segreteria@crickitalia.org

Disciplina Sportiva Associata al Coni

DELIBERA n. 61 del 20 luglio 2016

PROVVEDIMENTO N. 09 – 20/07/16 ex art. 15.5 (e) dello Statuto Federale

Oggetto: Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute di "Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" (16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016), ed integrazione regolamenti di gioco

VISTO lo Statuto Federale;

VISTO il Regolamento Organico;

VISTO il Regolamento Giustizia e Disciplina;

DATO il Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute di "Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" (16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016);

DATI i Regolamenti dei Campionati Federali.

DELIBERO

➤ L'integrazione dell'art. 18 del Regolamento del Campionato Italiano Serie A 2016 e, conseguentemente, di tutti i regolamenti di gioco federali, come segue:

Art. 18 - ASSISTENZA SANITARIA

1. Sui doveri della A.S.A. ospitante, e della Federazione in caso d'incontro in campo neutro da essa organizzato, in materia di servizio sanitario dispone l'art. 27 del Reg. G. e C.
2. L'assistenza sanitaria potrà essere fornita da assistenti sanitari in possesso di certificazione di Primo Soccorso rilasciata della Croce Rossa Italiana o enti equivalenti.
3. La mancanza di assistenza sanitaria al campo per qualunque fase dell'incontro comporterà il mancato svolgimento o l'immediata e definitiva interruzione della stessa con conseguente annullamento d'ufficio di quanto fino ad allora accaduto, con la conseguente irrogazione (anche nell'ipotesi di incontro disputato) delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 3, del presente Regolamento a carica della A.S.A. ospitante.
4. La presenza al campo di un defibrillatore funzionante con operatore abilitato sarà obbligatoria in conformità delle vigenti disposizioni regionali del luogo di disputa delle singole partite.
5. **La presenza del defibrillatore così come dell'operatore abilitato andrà autocertificata mediante apposito modulo dal Legale Rappresentante dell'ASA ospitante. Il modulo dovrà indicare oltre alla presenza anche l'ubicazione del defibrillatore nonché nome cognome e recapito telefonico dell'addetto abilitato. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporterà il mancato svolgimento della gara con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 3, del presente Regolamento a carica della A.S.A. ospitante.**

Si allega modulo di autocertificazione.

Il Presidente
Simone Gambino